

SUCCESSIONI: PROSEGUE “A PICCOLI PASSI” L’ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA

FERNANDO DE MARZI

Lo scorso 15 marzo 2018 sono entrate in vigore le recenti ed ulteriori modifiche introdotte dal Provvedimento Direttore A.d.E. n. 305134 del 28 dicembre 2017, inerente l’approvazione del “nuovo” modello di successione e voltura catastale telematici (terza modifica nell’arco di due anni). Con lo stesso provvedimento sono state inoltre recepite le giuste osservazioni e richieste pervenute al Ministero da molti operatori professionali del settore che, in prossimità della scadenza, precedentemente fissata per il 31 dicembre 2017, segnalavano l’indubbia necessità dell’emanazione di una proroga ad altra data per l’avvio dell’obbligatorietà di invio telematico delle dichiarazioni di successione e volture catastali. A tal proposito nel provvedimento, si evince chiaramente la presa d’atto da parte dell’A.d.E. delle difficoltà che si sono palesate per cui è stato previsto che:

“Attesa l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle novità della nuova versione del modello, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure dei sistemi informatici interessati, la possibilità di utilizzare la precedente modulistica cartacea (Modello 4) per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell’Agenzia del-

Ancora novità sulla successione online: proroga del periodo transitorio al 31 dicembre 2018 con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha anche approvato la nuova modulistica in formato digitale in vigore dal 15 marzo 2018. Da ricordare come innovazione la possibilità di ottenere la copia della denuncia di successione in modalità telematica. Un ulteriore provvedimento ha, inoltre, ampliato le categorie dei soggetti abilitati all’invio telematico. Da sottolineare che, di fronte all’impegno che in questa fase di sperimentazione siamo stati chiamati a sostenere come intermediari fiscali abilitati, i vantaggi per l’utenza sono molto scarsi, basti pensare che si passa dall’attuale restituzione a vista delle denunce a quella differita a più giorni.



SONO STATE ANCHE RECEPITE LE GIUSTE RICHIESTE PERVENUTE AL MINISTERO DA MOLTI OPERATORI PROFESSIONALI DEL SETTORE CHE SEGNALAVANO L'INDUBBIA NECESSITÀ DI UNA PROROGA AD ALTRA DATA PER L'AVVIO DELL'OBBLIGATORietà DI INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI.

le entrate è differita fino alla data del 31 dicembre 2018”.

A seguito delle novità introdotte dal Provvedimento del Direttore A.d.E. n. 305134 del 28 dicembre 2017 si aggiornano e riassumono le date di riferimento precedentemente fissate:

- 23 gennaio 2017 – Entrata in vigore del nuovo modello e software di compilazione online;
- 15 marzo 2018 – Entrata in vigore del nuovo modello modificato;
- 3 ottobre 2006 – Data di riferimento di apertura delle successioni;
- 31 dicembre 2018 – Termine periodo transitorio di accettazione del vecchio modello 4;
- 3 ottobre 2006 – Integrazioni, modificazioni etc. anteriori a tale data dovranno essere predisposte con il vecchio modello 4, così come quelle già presentate fino ad oggi.

Un'ulteriore importante novità introdotta dal suddetto Provvedimento riguarda la possibilità, prima preclusa dalla procedura, di ottenere la Copia della Denuncia di Successione in modalità telematica, generalmente utilizzata ai fini della chiusura dei conti correnti intestati al de cuius giacenti presso gli Istituti di Credito. A tal proposito è stato previsto che: *“Con riferimento alle dichiarazioni*

di successioni telematiche presentate con la nuova versione del modello, a seguito di pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, è stato previsto il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione. La predetta attestazione è resa disponibile all'utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione”.

Altra rilevante innovazione riguarda l'ampliamento delle categorie dei soggetti abilitati all'invio telematico, mediante l'emissione di un ulteriore specifico Provvedimento Direttore A.d.E. n. 53616 del 9 marzo 2018, a seguito del quale si riassumono le seguenti figure:

- il cittadino dichiarante direttamente tramite FISCONLINE mediante Pin Code del proprio cassetto fiscale;
- gli intermediari fiscali abilitati, indicati nel richiamato Art. 3 comma 3 D.P.R. n. 322/1998, – Geometri e Periti Industriali – con Provvedimento Direttore A.d.E. n. 42444 del 1° marzo 2017 – Architetti, Architetti Iunior, Ingegneri, S.T.P. e Agenzie Pratiche Amministrative – con Provvedimento Direttore A.d.E. n. 53616 del 9 marzo 2018, tutti previa registrazione su Entratel.



Durante questo primo anno di sperimentazione, nonché nei numerosi eventi formativi sull'argomento organizzati direttamente dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, così come in quelli realizzati in collaborazione con diverse software house del settore, sono emerse alcune ulteriori particolarità rispetto a quelle già segnalate in precedenza nell'articolo pubblicato sul numero 74/2017 di questa rivista, che di seguito si riportano.

- Durante la fase di registrazione dei soggetti fiscali abilitati sul portale Entratel, è emerso che bisogna preventivamente e necessariamente disabilitare l'iscrizione personale eventualmente già presente come utente su FISCONLINE, in quanto le due posizioni non risultano essere compatibili. A tal proposito si consiglia di eseguire presso la propria sede territoriale dell'A.d.E. tale preventiva operazione. Dopo di che si può procedere alla prima fase di registrazione online sul portale Entratel dell'A.d.E., salvo poi completare di nuovo tale registrazione sempre presso la propria sede territoriale dell'A.d.E. da ultimare di nuovo online, con l'acquisizione delle credenziali di accesso sul portale Entratel.
- Una volta registrati sul portale si dovrà installare sul proprio PC il software applicativo Desktop Telematico, con registrazione utente e password, applicazione informatica avente l'importante funzione di controllo per il successivo invio telematico dei file con estensione .SUC generati dal software ministeriale gratuito da scaricare dal Desktop Telematico per la compilazione online delle dichiarazioni di successione, oppure da quelli generati dai numerosi software commerciali presenti sul mercato, conformi alle specifiche tecniche, di cui molti professionisti si avvalgono.
- Purtroppo nonostante sia prevista transitoriamente la possibilità di consegnare anche in forma cartacea, con allegata la ricevuta di pagamento F24, presso i competenti Uffici territoriali dell'A.d.E., l'amministrazione ha comunque dato disposizione agli Uffici che dette denunce di successione dovranno essere successivamente caricate dall'ufficio per l'inoltro telematico, provvedendo a digitalizzare di nuovo l'intero documento, senza consentire attualmente il caricamento da supporto informatico, CD o Pen Drive.
- Molte segnalazioni riguardano anche le difficoltà di redazione ed invio delle domande di voltura telematiche a causa delle varie problematiche di esclusione, per cui è consigliabile eseguire detto adempimento separatamente, non spuntando la modalità di voltura automatica durante la compilazione della denuncia.
- Particolare attenzione inoltre dovrà essere posta alle ricevute telematiche che attestano l'avvenuto invio: ricevuta di invio – ricevuta di controllo formale che vale come ricevuta di presentazione – verifica di congruità dei versamenti – verifica volture (negativa o positiva). Solo al termine dei suddetti controlli una copia semplice della denuncia sarà caricata dal sistema direttamente nel cassetto fiscale del dichiarante.
- Si ricorda per ultimo di prestare molta attenzione ai messaggi provenienti dalla piattaforma di accesso per l'invio telematico per evitare spiacevoli contenziosi con l'ufficio, a causa della non corretta acquisizione delle denunce, con i relativi aspetti sanzionatori che potrebbero ricadere sui titolari dichiaranti. A tal proposito si riassumono le verifiche ed i controlli necessari da effettuare sulle ricevute:

[segue a p. 19](#)

segue da p. 14 – SUCCESSIONI: PROSEGUE “A PICCOLI PASSI” L’ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA

Prima ricevuta

Il servizio telematico, dopo l’invio del file tramite il portale, trasmette una prima ricevuta che attesta la sola avvenuta trasmissione. Tempistica: a distanza di qualche ora viene visualizzato se il file è stato acquisito oppure respinto.

Seconda ricevuta

A seguito dei controlli formali effettuati, viene rilasciata una seconda ricevuta che indica gli estremi di registrazione e la Direzione Provinciale in cui ricade l’ufficio territoriale per la lavorazione della dichiarazione: in caso di esito positivo costituisce la prova dell’avvenuta presentazione e registrazione della denuncia, in caso di esito negativo fornisce le segnalazioni ed i motivi dell’avvenuto scarto della dichiarazione. Tempistica: viene rilasciata nell’arco di due o tre giorni.

Terza ricevuta

Qualora si sia utilizzato l’addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia la terza ricevuta che attesta l’esito positivo del pagamento. Tempistica: viene inviata contestualmente alla seconda ricevuta.

Quarta ricevuta

In esito ai controlli effettuati dall’ufficio, il sistema fornirà la ricevuta con una copia semplice della dichiarazione di successione contenente gli estremi di registrazione che sarà inviata al cassetto fiscale del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA. Nel caso di anomalie ed errori dei dati inseriti nella dichiarazione, l’ufficio invierà al dichiarante una richiesta di regolarizzazione, a seguito della quale sarà necessario recarsi all’ufficio territoriale competente per regolarizzare la propria dichiarazione. Tempistica: è disponibile in media entro una settimana nella sezione Preleva documenti.



Quinta ricevuta

Il sistema telematico fornisce per ultimo una quinta ricevuta, contenente l’esito delle domande di voltura catastale, qualora sia stato richiesto nella compilazione della dichiarazione ai fini della voltura automatica. Tempistica: molto più lunga si attesta nell’ordine di circa un mese abbondante.

Gli esiti della volturazione automatica possono essere di tre tipi:

- a) tutti gli immobili sono stati volturati – In attesa ricevute;
- b) solo parte degli immobili sono stati volturati – Bisogna predisporre voltura separatamente per gli immobili scartati;
- c) nessun immobile è stato volturato - Bisogna predisporre voltura separatamente per tutti gli immobili.

In conclusione, alla luce della sperimentazione in atto si possono trarre alcune valutazioni pratiche sulla nuova procedura telematica. In primo luogo lo sforzo che siamo stati chiamati a sostenere come intermediari fiscali abilitati o come semplici cittadini, a causa della complessità del nuovo modulo e la specificità tecnica della procedura telematica, impongono una indiscutibile preparazione e formazione. Di contro, i vantaggi tanto decantati dall’A.D.E per l’utenza sono molto ridotti, basti pensare che si passa dall’attuale restituzione a vista delle denunce a quella differita a più giorni.